

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: profili privacy.

La nuova disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori di cui alla Legge 300/1970.

Art. 23 del D.Lgs. 151/2015.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

L'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, ha riformulato l'art. 4 della legge n. 300/70 tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Vengono riconosciute le esigenze tecnico produttive del datore di lavoro legate al progresso tecnologico, consentendo a particolari condizioni, in funzione delle nuove tecnologie disponibili, controlli certamente diversi rispetto ai comuni impianti audiovisivi.

La dignità e la riservatezza del lavoratore permangono quali diritti (in particolare quello alla privacy) la cui tutela è primaria nel nostro ordinamento.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Apparentemente è venuto meno il divieto esplicito del controllo a distanza dei lavoratori.

In realtà il fatto che

«... possono essere impiegati esclusivamente per esigenze ...»
equivale alla conferma del suddetto divieto.

Infatti deve ritenersi vietato il controllo a distanza avente ad oggetto la sola prestazione lavorativa.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Tra i requisiti oggettivi che legittimano l'installazione di impianti/strumenti di controllo, oltre alle esigenze

- **organizzative e produttive**
- **per la sicurezza del lavoro**

si aggiunge quella

- **per la tutela del patrimonio aziendale**

Si tratta dei controlli c.d. *difensivi*, diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

La legittimità dell'installazione degli impianti/strumenti di controllo è subordinata al preventivo raggiungimento di un accordo in sede sindacale e, soltanto in caso di mancato accordo, all'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro su istanza del datore di lavoro.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Con le dovute garanzie dettate anche dal comma 3 e previo accordo, sono ammessi i cc.dd “controlli preterintenzionali” , conseguenza indiretta dell’impiego di “impianti/strumenti installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

1. ...

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Questo consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

1. ...

((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.))

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Scompare la possibilità di impugnare in via amministrativa le decisioni relative alla utilizzazione di sistemi di controllo a distanza, prima concessa dal vecchio quarto comma dell'art.4, che consentiva il ricorso al Ministero del Lavoro entro trenta giorni.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero al TAR entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso, da parte sia dell'Azienda che delle OO.SS.LL.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

1. ...
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Nell'ambito di queste due fattispecie dunque, non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l'installazione dell'impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Relativamente agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, è evidente che l'eccezione è strettamente limitata a quegli strumenti (es. computer, telefoni, tablet, smartphone ecc.) che effettivamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

La tutela penale applicata al comma due si ritiene debba essere intesa come divieto della trasformazione di uno strumento di lavoro in strumento esclusivamente di controllo.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Le nuove tecnologie hanno determinato il superamento della distinzione concettuale tra strumento deputato al controllo e strumento di lavoro.

Esse costituiscono nell'attuale sistema di organizzazione del lavoro "normali" strumenti per rendere la prestazione lavorativa, ma nello stesso tempo consentono un controllo continuo e capillare sull'attività del lavoratore.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

1.
2.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

I dati raccolti nel rispetto di quanto prescritto dalla norma possono, quindi, essere utilizzati dal datore di lavoro a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compreso quello diretto al controllo sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa così come quello disciplinare.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare, sulla scorta delle informazioni e dei dati raccolti ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 dello Statuto dei Lavoratori, è però condizionata al rispetto di quanto previsto nel Codice della Privacy.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

In particolare tale potere potrà però essere utilizzato solo se

- ✓ vengono rispettate tutte le norme previste in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ al lavoratore viene data un'adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei possibili controlli.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Obblighi Informativi del Datore di Lavoro

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

❖ modalità d'uso degli strumenti:

- se e quali comportamenti riferiti all'uso, anche privato, ad esempio dei telefoni aziendali (fissi e cellulari), alla navigazione in internet o della posta elettronica, sono tollerati o vietati all'interno dell'impresa, comprese le indicazioni sugli eventuali orari.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

- ❖ modalità di effettuazione dei controlli:
 - indicando i nominativi dei soggetti preposti ai controlli;
 - la loro periodicità;
 - il tipo di programmi informatici utilizzati.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

- ❖ Rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, precisando:
 - le informazioni oggetto di temporanea memorizzazione;
 - per quanto tempo i dati verranno conservati e potranno essere controllati;
 - chi è il responsabile del trattamento dei dati acquisiti, al quale il dipendente può rivolgersi per tutte le questioni relative all'impiego, alla conservazione o all'utilizzo dei propri dati personali.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

Oggi predisporre un “Regolamento per l’utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali” assume una fondamentale importanza per il datore di lavoro in quanto permette di trasferire al lavoratore una adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, come previsto dal comma 3 dell’art. 4.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

...

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

I datori di lavoro nell'implementare i trattamenti di monitoraggio e controllo degli strumenti affidati ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione lavorativa dovranno comunque (anche in assenza di obbligatori accordi sindacali) rispettare in seguenti principi:

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

- a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici relativi a detti strumenti devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite;

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

- b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti svolti mediante monitoraggio degli strumenti affidati per la prestazione lavorativa devono essere rese note ai lavoratori ;

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

- c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime, osservando il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza”;

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Nuovo Art. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Testo in vigore dal 8-10-2016

- d) l'eventuale trattamento deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore. Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli.

